



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 33 del 31/08/2023

Repertorio Generale n. 1107 del 31/08/2023

**Oggetto: INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 49 DEL 12.05.2011, INERENTE
INIBIZIONI DI SPETTACOLI PIROTECNICI PRESSO I LOCALI PUBBLICI, PRIVATI E
LE ATTIVITA' RICETTIVE.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 33 del 31/08/2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 49 DEL 12.05.2011, INERENTE INIBIZIONI DI SPETTACOLI PIROTECNICI PRESSO I LOCALI PUBBLICI, PRIVATI E LE ATTIVITA' RICETTIVE.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, viene attribuita al Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale, la facoltà di adottare appositi provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica;

Considerato che occorre, da un lato, consentire la realizzazione delle attività culturali, religiose e di aggregazione sociale, dall'altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica, quale diritto individuale e collettivo;

Preso atto della necessità di inibire gli spettacoli pirotecnici, poiché l'imprudenza nell'utilizzo di simili prodotti, potrebbe essere causa di infortuni sia per le persone che per gli animali;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, anche ai sensi dell'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato, altresì, che gli spettacoli pirotecnici, nel caso di manifestazioni religiose, possono essere tollerati, se realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, di storia e di arte;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018;

Visti:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo;
- il suddetto art. 57 che prevede: “ *Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un*

luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”;

- gli articoli 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), 674 (*Getto pericoloso di cose*), 679 (*Omessa denuncia di materie esplodenti*) e 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del codice penale;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere, mediante apposita ordinanza;

Viste:

- la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
- l'art. 50 del menzionato D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali;

IL DIVIETO

su tutto il territorio comunale, nei locali pubblici, privati e le attività recettive, di lancio di fuochi pirotecnici e l'utilizzo di petardi di qualsiasi natura, di vario genere e di qualsiasi tipo, ad eccezione dei fuochi d'artificio silenziosi detti anche fuochi coreografici, in cui non è presente alcun rumore fragoroso, ma esclusivamente effetti speciali scenici e visivi, ad eccezione delle manifestazioni religiose;

AVVERTE CHE

salva l'applicazione di sanzioni penali, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 26/08/2023, prevedendo il pagamento in misura ridotta pari ad euro 400,00.

INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR di Catania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (decreto legislativo 104/2010 e successive modificazioni) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

DISPONE

che la presente Ordinanza viene pubblicato nella forme di rito all'albo pretorio, sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando dei

Carabinieri di Taormina, al Commissariato della Pubblica Sicurezza di Taormina e per opportuna conoscenza alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Messina pec:prefme@pec.interno.it;

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale